



MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale “G” Reati Tributari

Approvato in revisione 0 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2020

DATA	REV	PARAG. MODIFICATO	DESCRIZIONE MODIFICA

DETTAGLIO DEI REATI

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai i Reati di introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-quinquiesdecies dalla L. 157/2019 e poi dalla L. 75/2020 che hanno concretizzato il nuovo indirizzo derivante dagli impulsi del Legislatore europeo, in particolare dalla Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, attraverso cui si è fissato l'obiettivo di adottare un sistema rafforzato di misure di protezione delle risorse finanziarie dell'Unione mediante un processo di armonizzazione dei singoli apparati legislativi dei Paesi Membri.

I Reati tributari divenuti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231 del 2001 sono qui di seguito elencati:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. art 2. Comma 1 e comma 2 bis D.lvo 74/2000)

Il delitto può essere integrato da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie o detenute a fine di prova nei confronti dell'amministrazione.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, inserissero fatture emesse da società realmente esistenti ma per attività di somministrazione illecita di manodopera, dissimulata attraverso fittizi contratti di appalto di servizi.

.DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ARTIFICI (art. 3 D.lvo 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura in via residuale rispetto ai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti laddove, al fine di evadere le imposte sui

redditi o sul valore aggiunto, siano compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non sono ritenuti mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, ottenessero da parte del proprio consulente fiscale l'asseverazione delle proprie dichiarazioni IVA mediante visto di conformità (ad esempio in accordo con questo o ingannandolo fornendogli informazioni e documentazione non veritiera) indicando importi in realtà corrispondenti a un valore inferiore a quello reale o indicando elementi passivi fittizi. L'asseverazione (falsa) dei dati è stata infatti qualificata in giurisprudenza come mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8 comma 1 e

comma 2 bis D.lvo 74/2000)

Il reato si configura quando taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica sia al reo che all'ente una sanzione inferiore (400 anziché 500 quote).

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati provvedessero all'emissione o, più genericamente, al rilascio di fatture o altri documenti idonei ad attestare il sostenimento di costi relativi ad operazioni inesistenti ad esempio nell'ambito di una frode allo Stato, al fine di ottenere contributi ad esse connessi.

❏ OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art 10 D.lvo 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il precetto penale sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

❏ SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art 11 D.lvo 74/2000)

Il reato consiste nella condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Ulteriore condotta sanzionata dalla norma è quella di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Nell'analisi del reato in questione, è importante sottolineare che nella vigente fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 sia scomparso ogni riferimento alla necessità dell'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale. Inoltre il reato in esame è connotato dal cd. dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione "al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte": pertanto, presuppone logicamente la sussistenza di una pretesa creditoria da parte dell'Erario, dovendo essere l'azione orientata verso il conseguimento di quel fine, che evidentemente non è configurabile ove manchi un debito verso il fisco.

L'elenco dei reati è poi integrato con la previsione di alcune fattispecie la cui rilevanza discende dalla commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (art. 25 *quinquiesdecies* D.lvo 231/2001, comma 1 bis).

Si tratta delle ipotesi di reato di DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 D.lvo 74/2000), OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 D.lvo 74/2000); INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10 quater D.lvo 74/2000).

In ragione dei particolari presupposti stabiliti per la rilevanza ex 231 e dell'attività della Società, si ritiene che il verificarsi di queste ultime fattispecie rappresenti per ASM un livello di rischio remoto.

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate “sensibili”, ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile, sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

2.1 Attività sensibili area appalti pubblici:

- ❖ Selezione dei fornitori (procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture)
- ❖ Definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- ❖ Verifica dei beni/servizi/lavori acquistati
- ❖ Emissione degli ordini di acquisto

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Responsabile Ufficio Appalti e Acquisti
- ❖ Addetti magazzino
- ❖ soggetti esterni selezionati con procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento di supporto al responsabile unico del procedimento.

Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio appalti pubblici sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto, a:

- ✓ rispettare le previsioni del Codice dei contratti pubblici sia per gli appalti di importo superiore sia inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016
- ✓ rispettare le previsioni del regolamento sulle procedure negoziate sotto soglia ex art. 36 D.Lgs. 50/2016
- ✓ rispettare le previsioni delle disposizioni della l. 136/2011 in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari
- ✓ alla selezione di operatori economici nei cui confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- ✓ a qualificare gli operatori economici secondo legittimi e proporzionati requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale
- ❑ a predisporre capitolati speciali di appalto atti a garantire la corretta gestione contabile della commessa ed i relativi pagamenti

- ☐ verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa degli items risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto
- ☐ riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino
- ☐ nell'ipotesi di stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico, inserendo la clausola di rispetto del presente Modello adottati da ASM, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici

2.2. Attività pagamenti:

- ❖ pagamenti
- ❖ verifica della regolarità dei pagamenti; (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni)
- ❖ liquidazione delle fatture

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Addetto Ufficio Acquisti
- ❖ Responsabile Amministrativo
- ❖ Addetti Ufficio Ragioneria Fornitori

Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, al rispetto della seguente dei seguenti protocolli preventivi, cui conformarsi nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi emessi a regolamentazione di tale area a rischio, dove si richiede:

- ☐ i pagamenti sono effettuati da una funzione separata diversa rispetto alla contabilità fornitori;
- ☐ i pagamenti dei debiti sono abbinati con le partite contabili sul sistema contabile, le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate, predisposizione di controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta

❓ viene effettuata la verifica contabile periodica degli incassi e dei pagamenti.

Area Ciclo Attivo e passivo

Attività sensibili:

- ❖ gestione della contabilità generale

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Addetto Ufficio Acquisti
- ❖ Responsabile Amministrativo
- ❖ Addetti Ufficio Ragioneria Fornitori

Area adempimenti fiscali

Attività sensibili:

- ❖ dichiarazioni fiscali e doganali

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Amministratore Delegato
- ❖ Direttore Generale
- ❖ Responsabile Amministrativo
- ❖ Addetti Ufficio Ragioneria Fornitori
- ❖ Responsabile ragioneria
- ❖ Consulenti o incaricati esterni

3. MISURE DI PREVENZIONE

Come principio generale l'organo amministrativo assicura che le decisioni in merito sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto

nel Modello Organizzativo e che le delibere dell'Assemblea dei Soci sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

Codice Etico

Specifica previsione all'interno del Codice Etico della modalità di gestione delle risorse finanziarie e trasparenza nella contabilità; diffusione del Codice Etico e sensibilizzazione al personale.

Organizzazione, autonomie e deleghe

L'organizzazione di ASM srl prevede:

- La chiara definizione delle linee gerarchiche;
- la chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità;
- l'assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma.

Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l'Organismo di Vigilanza.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta una misura di prevenzione in quanto monitora l'andamento di voci economiche che possono essere rappresentative di utilizzo illecito di fondi aziendali.

Mensilmente sono analizzati i dati riferiti alla situazione finanziaria da parte del Presidente e del Direttore Generale e del Resp. Amministrativo.

Semestralmente vengono presentati all'organo amministrativo i dati di bilancio (come previsto da Statuto) con analisi degli scostamenti.

In entrambi i casi, in presenza di scostamenti significativi che possano far presumere situazioni anomale sono valutate e documentate le eventuali azioni da intraprendere.

I verbali di questi incontri sono messi a disposizione delle funzioni aziendali coinvolte nelle azioni e dell'organismo di vigilanza.

Sistema informatico gestionale

Parti sostanziali dei processi aziendali sono gestite mediante sistema informatico gestionale; in questo modo si ha garanzia che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività quotidiane con un certo grado di indipendenza dall'influenza decisionale delle persone; inoltre in questo modo alcuni processi sensibili non risultano sotto il totale controllo di un'unica funzione aziendale.

Tracciabilità

Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all'interno di un processo mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso.

Nelle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità sono definite le regole per la gestione e tracciabilità delle eventuali registrazioni cartacee.

Regolamentazione del ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; inoltre ha l'obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste passive di bilancio. Per la regolamentazione del ciclo passivo sono state integrate le procedure del Sistema Qualità, all'interno delle quali sono definite le regole operative, le responsabilità, le registrazioni e il flusso di comunicazione (compreso l'eventuale coinvolgimento di ODV). Schematicamente le regole di prevenzione riguardano:

Poteri di
firma e
gestione
contratto

Sono stati stabiliti i poteri di firma per gli acquisti di beni e servizi che coinvolgono le figure delegate. Le autonomie sono tali da non permettere che il processo di acquisto sia in totale controllo di una sola funzione.

Controllo
ricevimento
forniture

Per quanto riguarda il ricevimento di beni e dei servizi le regole di controllo sono stabilite in una specifica procedura del Sistema Qualità.

Controllo
fatture
fornitori e
pagamento

Nelle procedure sono stabilite le regole per il controllo delle fatture fornitori fino alla conclusione del pagamento.

Nel ciclo passivo un importante strumento di prevenzione è l'utilizzo del software gestionale che standardizza le regole e assegna i controlli.

E' necessario dare evidenza al riscontro del *fair market value* delle operazioni di acquisto, soprattutto in sede di acquisti sottosoglia mediante affidamenti diretti.

Ciclo attivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo ha il principale obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste attive di bilancio; inoltre la regolamentazione del ciclo attivo è stata determinata a supporto di eventuali illeciti relativi al riciclaggio di denaro.

Schematicamente le regole di prevenzione nell'ambito del ciclo attivo riguardano:

Gestione contratto

Le procedure del sistema di gestione per la qualità stabiliscono le regole e le responsabilità per la verifica dei dati contrattuali nell’ambito dei rapporti con il committente nuovo o consolidato.

Al proposito vengono predisposti appositi verbali di riesame interno a cura della Direzione Generale che identificano le condizioni contrattuali da applicare.

Nel caso di contratti intercompany sono definiti in appositi documenti sintetici le competenze di ASM e della società controparte appartenente al Gruppo; tali prospetti sono siglati dalla Direzione Generale e dal delegato della società del Gruppo e determinano il piano di fatturazione che viene inserito nel sw gestionale.

I contratti sono stipulati e siglati sulla base dei poteri di firma definiti.

Analoga procedura regola i rapporti contrattuali con l’utenza.

Erogazione servizi

Le procedure del sistema di gestione per la qualità governano la corretta erogazione dei servizi da parte di ASM in base quanto stabilito contrattualmente.

Emissione fatture

La fatturazione attiva è predisposta dal sw gestionale nel quale viene inserito il piano di fatturazione secondo quanto sopra definito e concordato.

Nel caso di committente pubblico, prima di emettere e registrare una fattura attiva si attende l’apposita determina.

Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza determina le informazioni che devono essere trasmesse a ODV in riferimento al ciclo attivo.

Redazione del Bilancio di esercizio

Per quanto riguarda i dati contenuti nel bilancio di esercizio ASM è soggetta alla certificazione volontaria del bilancio da parte di società esterna; inoltre il collegio sindacale effettua il controllo contabile come previsto dalla normativa (art. 2409 bis cc).

Gestione amministrativa del personale

All’interno della procedura “Gestione del personale” sono state inserite le regole per la gestione degli aspetti amministrativi riferiti al personale.

Per tutti i rapporti di ASM Srl con fornitori, siano società o consulenti o lavoratori autonomi, compresi gli studi professionali, vige l’obbligatorietà della forma scritta, ovvero deve essere presente un contratto o una lettera di incarico o un ordine, che attestino l’impegno concordato.

Devono essere noti e specificati costi e compensi e indicati nel contratto o nella lettera di incarico.

Nel caso di fornitori le cui attività sono state individuate nell’ambito della valutazione del rischio come rilevanti all’interno dei processi sensibili per compimento dei reati 231 dovrà essere inserita

una clausola in cui ASM Srl richiama l'attenzione del contraente sulla conoscenza del D. Lgs. 231/01, nonché sulla necessità del rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Tale clausola dovrà essere espressa come di seguito riferito: *"Il conferimento del presente incarico e/o la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto è subordinata al costante rispetto da parte del contraente del D. Lgs. 231/01 nonché della seguente documentazione del modello di organizzazione e gestione di ASM Srl del quale si rende disponibile copia. Ogni violazione della normativa sopra richiamata potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico"*

Ogni funzione che interfaccia tali fornitori è tenuta a monitorare l'esito della consulenza prestata o dell'intervento erogato, a conservarne la documentazione prodotta e a segnalare ai propri responsabili e, laddove si individui un possibile rischio ai sensi del D.Lgs 231/01, all'Organismo di Vigilanza (OdV), qualsiasi deviazione da quanto pattuito.

Formazione, informazione

All'interno di ASM Srl esiste la consapevolezza che i processi di comunicazione e la sensibilizzazione e formazione del personale a tutti i livelli è requisito cruciale per l'efficace funzionamento del modello di organizzazione e gestione.

Per quanto riguarda la comunicazione sono utilizzati tutti gli strumenti informatici utili a determinare trasparenza, capillarità, pronto aggiornamento, chiarezza e facilità d'utilizzo dell'informazione.

Per quanto riguarda la formazione si ha cura che il personale coinvolto nei processi sensibili sia formato o sensibilizzato al rispetto delle regole di prevenzione definite nel corpo documentale del modello di organizzazione e gestione.

Le modalità per la sensibilizzazione del personale a partire dal suo inserimento sono definite nelle procedure del Sistema Qualità.

4 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in ordine alle segnalazioni ricevute

- effettuare controlli periodici sul rispetto delle procedure interne, valutandone l'efficacia a prevenire la commissione dei reati.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati Tributari, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nella parte generale.